

L'implicito pedagogico nell'articolo 34 (comma 1) della Costituzione

The Pedagogical Implicit in Article 34 (paragraph 1) of Constitution

Andrea Cegolon

Assistant professor - Department of Political Sciences, Communication and International Relations, University of Macerata

Abstract

The aim of these pages is the re-reading of the Constitutional Charter to highlight the pedagogical dimension underlying the “values” originally formulated by the constituent fathers. The reflection starts from Article 34, paragraph 1, where the principle of compulsory education is affirmed. The basic thesis supported here is that the correlation between the right and duty of education lends itself to an educational use to promote active citizenship in young people.

Keyword: pedagogy, Constitution, values, right-duty, citizenship.

L'obiettivo di queste pagine è la rilettura della Carta costituzionale per evidenziarne la dimensione pedagogica sottesa ai “valori” formulati dai padri costituenti. La riflessione prende le mosse dall'art.34, comma 1, dove è affermato il principio dell'obbligo di istruzione. La tesi di fondo qui sostenuta è che la correlazione tra diritto-dovere di istruzione si presta ad un utilizzo educativo per promuovere la cittadinanza attiva nei giovani.

Parole chiave: pedagogia, Costituzione, valori, diritto-dovere, cittadinanza.

1. Introduzione

La legge. 92/2019 *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, come dice il titolo, prescrive l'introduzione di questo insegnamento nella scuola italiana a partire dall'anno scolastico 2020-2021. L'educazione civica non viene proposta come una vera e propria disciplina. È concepita come un insegnamento particolare che ha queste due caratteristiche: è *trasversale* alle diverse discipline ed



obbligatorio in tutti i gradi scolastici a partire dalla scuola dell'infanzia. Nelle *Linee Guida* emanate dal Ministero i contenuti dell'educazione civica sono stati organizzati in tre assi culturali/educativi: lo studio della Costituzione; lo sviluppo sostenibile; la cittadinanza digitale.

I principi educativi cui si ispira l'insegnamento sono esplicitati nell'art. 1 della su citata legge 92/2019, dal titolo *Principi*:

- I l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
- II l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. (Legge 92/2019).

L'apparente semplicità del testo normativo non deve trarre in inganno. Le parole, scelte con ponderazione, rappresentano il punto di arrivo di una storia durata oltre 50 anni che qui, per altro, non intendiamo ripercorrere perché esula dal nostro scopo e per la quale rinviamo ad altri studi (Corradini, Refrigeri 1999; Santerini, 2001; Porcarelli 2020).

L'articolo della legge su citata, proprio perché circoscrive in maniera sintetica finalità, contenuti, ambito della nuova cittadinanza ed elegge la scuola a luogo privilegiato di tale educazione, è denso di implicazioni oltre che giuridiche, anche di stampo pedagogico, alcune delle quali qui ci proponiamo di considerare a partire dal testo costituzionale. Il compito educativo che la scuola deve affrontare nello spirito della Costituzione, richiede il riferimento alla pedagogia implicita al testo costituzionale, resa, forse, più evidente proprio nell'art. 34, ma pienamente rilevabile solo attraverso una lettura completa della Carta.

Ed infatti, il rapporto tra istruzione- educazione e la nuova realtà socio-politico-economica generata e generabile dalla Costituzione, affidata a chiare lettere all'art. 34, sarebbe monca se non venisse contestualizzata all'interno del quadro giuridico-culturale complessivo della Costituzione. Come Pietro Calamandrei (2007), uno dei padri costituenti, ricordava nel famoso *Discorso agli studenti di Milano* del 26 gennaio del 1955, l'art. 34 non comunicherebbe alcuna novità se non fosse collegato ai Principi Fondamentali, in particolare all'art. 3, il più importante e il più impegnativo di tutta la Costituzione, quello in cui la Repubblica si impegna:

a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'or-



ganizzazione politica, economica e sociale del Paese (*Principi Fondamentali*, art. 3).

Solo il combinato disposto di questi due articoli, che vincolano la sorte della Repubblica alla promozione dell'istruzione e quest'ultima al principio della dignità della persona, connota in senso democratico la gestione del bene *educazione*. In quanto segue ci soffermeremo solo sul comma 1 dell'art. 34 per approfondire il significato del rapporto diritto/dovere di istruzione, basilare nella educazione civica delle giovani generazioni.

2. L'articolo 34 della Costituzione

L'articolo 34 è stato collocato nella *Parte I* dedicata ai *Diritti e doveri dei cittadini*, sotto il Titolo II riguardante i *Rapporti etico-sociali*. Si tratta, secondo la classificazione del filosofo del diritto N. Bobbio (1990, p. 67 e segg.), di un diritto sociale, definito di "seconda generazione", essendo qualificabili di "prima generazione" i diritti di libertà garantiti nella Costituzione dal Titolo I dedicato ai *Rapporti Civili*. La precisazione è importante perché l'iscrizione dell'art. 34 tra i diritti sociali comporta, come conseguenza, che la sua realizzazione richieda l'intervento diretto dello Stato (Ivi, p. 69). Il che giustifica la forma linguistica prescrittiva, velata da quella descrittiva, con cui è stato scritto. L'art. 34 recita in questo modo:

- I La scuola è aperta a tutti.
- II L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- III I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- IV La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (art. 34).

L'art. 34 apre al comma 1 con un'affermazione di carattere generale: "la scuola è aperta a tutti". Nella sua formulazione provvisoria, cioè nell'art. 28, comma 1, del *Progetto Costituzionale* proposto dalla Commissione per la Costituzione dell'Assemblea Costituente, la dicitura era la seguente: "La scuola è aperta al popolo". L'espressione, considerata inadeguata ad esprimere l'idea di istruzione come bene sociale da assicurare a tutti per lo sviluppo delle personali capacità intellettuali e morali, viene emendata con la formula "la scuola è aperta a tutti" (Calzaretto, 2022).

Si tratta, infatti, di una norma di diritto positivo. Essa recepisce un principio



divenuto universale, secondo cui l'istruzione è un diritto dell'uomo in quanto uomo, che M. Nussbaum (2007, p. 303 e segg.) include tra quelli che garantiscono capacità/ competenze indispensabili alla realizzazione di una vita " pienamente umana e umanamente dignitosa (Nussbaum, 2007, p.198).

Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, la nostra Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1948. Nello stesso anno, il 10 dicembre del 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva i 30 articoli della *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, tra i quali l'art. 26 che ha per titolo "diritto all'istruzione" e che al comma 1 recita:

ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere garantita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere accessibile a tutti sulla base del merito (art. 26, c. 1, UNESCO, 2000).

La sostanziale contemporaneità dei due testi spiega anche la simmetria dei principi ispiratori. "Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana" (*Preambolo della Dichiarazione universale dei Diritti Umani*) fa il paio con l'art. 3 della Costituzione in cui si afferma che "tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali di fronte alla legge".

Il diritto all'istruzione viene, infatti, recepito attraverso la dichiarazione che la scuola è aperta a tutti, per affermare subito dopo la durata della medesima per "almeno otto anni obbligatoria e gratuita".

Due sono le questioni pedagogiche che ci proponiamo di discutere a partire questo comma:

- I il prolungamento della durata della istruzione e il limite al cambiamento costituzionale;
- II l'obbligatorietà incardinata nel diritto-dovere.

3. Il prolungamento della durata dell'istruzione

La durata dell'istruzione di otto anni, fissata nel testo del 1948, è disallineata rispetto alle prescrizioni vigenti. La legge 296/2006, infatti, per l'obbligo di istruzione stabilisce una durata di 10 anni all'interno delle scuole del nostro sistema pubblico: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado fino al primo biennio della secondaria di secondo grado.

Istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria su-



periore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età” (art.1, c. 622, L. 296/2006).

Non entriamo qui nel merito della novità rappresentata dall’obbligo di formazione. Preme sottolineare, invece, il prolungamento della durata dell’obbligo da 8 a 10 anni, ricordando che la legge 53/2003 lo aveva esteso addirittura a 12 anni, poi ridotti a 10 dalla legge su citata.

L’art. 34, attinente come detto, ai *Rapporti etico-sociali*, è inevitabilmente esposto più di altri all’influsso del cambiamento sociale, a motivo della componente storica presente nella nostra rappresentazione dell’istruzione e dell’educazione. “Le modificazioni che sopravvengono nel metodo e nei programmi dell’educazione – ci ricorda Dewey – sono prodotti della situazione sociale mutata, sono uno sforzo di andare incontro alle esigenze della nuova società che è in corso di trasformazione”. (Dewey, 1973, p. 2). È sufficiente considerare la diversa conformazione sociale dell’Italia nel secondo dopoguerra rispetto a quella attuale, per capire come le esigenze di istruzione avvertite allora (De Vivo, 1983) siano incomparabili con quelle attuali. In società della conoscenza come le nostre, si fa largo l’esigenza di aumentare l’investimento in istruzione e formazione allungando il percorso scolastico. Ma i cambiamenti sociali non inducono solo modifiche di tipo quantitativo – i tempi – ma anche di tipo qualitativo – curricula e metodi didattici. Oggi registriamo nuovi bisogni educativi. La fiducia nell’istruzione fa il paio con l’esigenza opposta: proteggerci dall’eccesso di informazione e attrezzarci contro le insidie che provengono dai mezzi di comunicazione digitale. In fondo, la stessa prescrizione dell’educazione civica nella scuola nasce anche dalla necessità inedita di acquisire competenze di cittadinanza digitale e di sostenibilità ambientale, per affermare il diritto alla salute e al benessere, come su spiegato (L. 92/2019, c. 5). A ciò si aggiunga il problema della dissipazione delle risorse. Come contrastare la dispersione, gli “sperperi nell’educazione” (Dewey, 1973, p. 45), più che di denaro, di vite umane, per certi aspetti evidenti nel fenomeno inquietante dei NEET (Rosina, 2015).

Sono temi che ci obbligano ad una re-interpretazione ed aggiornamento critico del concetto stesso di *istruzione*. Nel tempo, il termine ha viepiù allargato la sua gamma semantica talché, per una chiara comprensione di questa sedimentazione di significati bisogna rifarsi al contesto storico-culturale. Oggi, ad esempio, non ci accontentiamo più di affermare che “la scuola primaria sia elementare non solo in quanto fornisce gli elementi della cultura, ma soprattutto in quanto educa le capacità fondamentali dell’uomo” (Premessa ai Programmi del 1955) Senza negare il valore pedagogico di quelle finalità, oggi cerchiamo di renderle meno astratte, ancorandole ad apprendimenti più concreti. La parola chiave è diventata, a tutti i livelli, “competenza”. Introdotta in ambito scolastico con il DPR 275/ 1999, compare più diffusamente con il D. lgs. 59/2004, allegato D, sia a livello di scuola primaria (art.8, c.1) che di secondaria di primo grado (art.11, c.



2). E che cosa si intenda per studente *competente* alla fine del primo ciclo di istruzione, lo si capisce leggendo il Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP) dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione:

Un ragazzo è riconosciuto competente quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le conoscenze e le abilità apprese per esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; interagire con l'ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo positivamente; risolvere i problemi che di volta in volta incontra; riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, quando occorre; comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali; maturare il senso del bello; conferire senso alla vita (PECUP).

Il percorso scolastico oggi è, dunque, finalizzato ad attivare, sostenere, promuovere il processo di “capacitazione” (Sen, 2014 p. 78 e segg.) nello studente in vista dell'autonomia richiesta sul piano individuale e sociale.

4. Il limite al cambiamento costituzionale

Le variazioni cui è stata soggetta la norma relativa all'istruzione, analizzate in profondità, possono dirci qualcosa di più della nostra Costituzione rispetto a ciò che appare in superficie: spunti utili in chiave pedagogica.

Partiamo da un assioma: la legge 296/2006, che ha prolungato l'obbligo di istruzione e formazione da otto a dieci anni, non ha modificato per questo la nostra Costituzione. Come spiegare questa apparente contraddizione? I costituzionalisti distinguono tra *potere costituente* e *potere di revisione*. Con la prima espressione si intende “la forza fondativa di un nuovo ordine statutale”; con la seconda, il potere di modificarlo generalmente negato alla legislazione ordinaria (Prisco, 2014, p. 64; Dogliani, 2016). Senza avere la pretesa qui di sollevare una questione giuridica assai controversa, ci limitiamo a richiamare l'analisi di un esperto del settore:

le costituzioni dei moderni si pongono in linea di principio come non modificabili con legge ordinaria, nel senso che hanno la pretesa di durare nel tempo, e di imporsi a tutti i soggetti dell'ordinamento, anche al potere legislativo (...) Supremazia della costituzione e sua continuità e durata sono facce della stessa medaglia, e proprio perché la costituzione è qualcosa di permanente tutti i poteri ne debbono essere vincolati, compreso quello legislativo” (Groppi, 2006, p. 2).

Per tornare all'art. 34, modificato dalla legge 296/2006, ci si trova di fronte ad una norma di revisione che non intacca i principi costituzionali in quanto è



stata elaborata all'interno di essi. Questo è il vincolo democratico cui è soggetta la normativa successiva alla Carta. L'espressione "vincolo democratico" può apparire contraddittoria se pensiamo semplicisticamente che la democrazia si basi sul consenso della maggioranza. In realtà le democrazie moderne, compresa la nostra, si basano su due tipi di regole: *formali vs sostanziali*. Le prime attengono alla politica e fanno proprio il principio della maggioranza. Le seconde richiamano i diritti di libertà e i diritti sociali che devono essere realizzati, mai violati. Di conseguenza, ogni legge parlamentare votata a maggioranza implica decisioni mai assolute in quanto vincolate a rispettare i Principi Fondamentali che costituiscono l'Incipit della nostra Costituzione.

Per capire l'importanza di questi principi posti a garanzia anche delle minoranze, è sufficiente considerare la differenza esistente tra la Costituzione del 1948 e lo Statuto Albertino del 1848. Quest'ultimo è stato *octroyées*, concesso dal re ed, in questo senso, foriero di cambiamenti che non hanno modificano, sostanzialmente, la realtà sociale e politica del tempo. Una costituzione invece, in quanto istitutiva di una nuova realtà socio-politico-giuridica, è il frutto di una generazione che, in genere, si affaccia su un tornante tragico della storia. Guadagna meriti presso le generazioni successive nell'affermare nuovi principi di vita socio-politico-giuridici che spetta alle generazioni successive mantenere e trasmettere, pena lo stravolgimento del nuovo ordine istituito. È anche il caso della nostra Costituzione, alla cui base l'idea "di contratto sociale non è solo una categoria filosofica, ma si identifica, sul piano giuridico, con la rifondazione su basi pattizie della convivenza civile in seguito a eventi traumatici che segnano una radicale rottura nella storia di un popolo" (Gallo, 2013, p. 462).

I momenti traumatici che precedono la nostra Costituzione sono noti. Con la fine della seconda guerra mondiale e la liberazione dell'Italia dalla occupazione nazista, si esaurisce l'esperienza storica della monarchia e con il referendum del 2 giugno del 1946 vengono poste le premesse per la Repubblica. Nello stesso anno, viene votata l'Assemblea Costituente formata da 556 membri, che a sua volta elegge la Commissione Costituente dei 75. Quest'ultima inizia il lavoro nel gennaio del 1947 e il 27 dicembre dello stesso anno la Costituzione viene approvata in Assemblea ed entra in vigore nel gennaio del 1948. (Senato della Repubblica, 2018, p. 13 e segg.).

La Costituzione rappresenta, dunque, il punto di avvio della rifondazione storica della nostra democrazia, sulla base di diritti che la comunità deve provvedere alla sua conservazione cui si deve un'importante conseguenza. La nostra Carta è "rigida" (Groppi, 2006, p. 2), un grande merito nonostante il termine sia fuorviante, negativamente connotato. In virtù dei suoi *Principi Fondamentali*, la nostra costituzione possiede, infatti, una forza giuridica superiore alle leggi ordinarie grazie alla quale non può essere modificata da leggi ordinarie. La rigidità, dunque, è garanzia di resistenza, è un argine provvidenziale contro la dittatura della maggioranza, è la dimostrazione introvertibile di rispetto delle minoranze. La sua for-



mula riassuntiva è data dall'art. 139 che, a sigillo della Costituzione, recita così: "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale" (art. 139).

5. L'obbligo di istruzione

Oltre a fissare per otto anni l'istruzione inferiore, l'art.34 afferma che la stessa "è obbligatoria e gratuita". Otto anni non indicano un traguardo finale, ma la tappa di un percorso che continua, deve continuare perché corrisponde a un *diritto* e insieme a un *dovere* ad apprendere. Da questo passaggio istituzionale ha preso le mosse e si è politicamente imposto l'artificio linguistico della *lifelong education* (Delors, 1997). Che l'istruzione sia un dovere oltre che un diritto lo si ricava anche, dal già citato titolo, *Diritti e Doveri dei cittadini* della Parte I della Costituzione in cui è inserito l'art.34. Coerentemente con tale intitolazione, la legge 53/2003 introduceva il concetto di diritto/dovere con il proposito di "ridefinire e ampliare" l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione" in questi termini:

La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene *ridefinito* ed *ampliato* l'obbligo scolastico di cui all' articolo 34 della Costituzione, nonchè l'obbligo formativo introdotto dall' articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (art.2, c.1, lett. c, L. 53/2003).

La legge 53/2003, infatti, rivede il concetto di obbligo scolastico per ampliare l'offerta di istruzione sia in senso longitudinale, con il prolungamento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione per 12 anni; che in senso trasversale, spostando il focus sul fenomeno istruzione e formazione, piuttosto che sul luogo in cui esse avvengono:

è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale (L. 53/2003, art.2, c.1, lett. c).

In sintesi, nelle intenzioni del Gruppo di lavoro che fissa i presupposti pedagogici della legge 53/2003, il superamento del concetto di obbligo scolastico consentiva di realizzare più coerentemente lo spirito democratico della Carta costituzionale almeno sotto tre aspetti attenenti a:



- I lessico;
- II diritto civile e sociale;
- III apporto con il mondo culturale e sociale.

Sotto l'aspetto lessicale, l'espressione "obbligo scolastico", doveva essere modificata perché induceva l'idea di un rapporto di sudditanza dei cittadini verso lo Stato, si avvertiva l'eco della politica liberal-conservatrice alle origini del nostro Stato nazionale e della scuola "per il popolo" istituita nel 1861 (De Vivo, 1983, p. 23; Genovesi, 1998, p. 76 e segg.). Il termine "obbligo" – giudicato, quindi, un retaggio del passato – si pensava potesse alimentare posizioni di subalternità incompatibili con l'obiettivo di formare una diversa postura sociale fondata sulla condivisione, partecipazione e corresponsabilità come era nell'animo di chi si batteva per una convivenza democratica (Bertagna, 2006, p. 141 e segg.). Di qui prese corpo la decisione di rendere più evidente la natura democratica del rapporto tra cittadino e istituzioni. L'espressione più acconcia e condivisa fu "diritto all'istruzione". In questo modo si riconosceva che "una democrazia è qualcosa di più di una forma di governo (...), prima di tutto un tipo di vita associata, di esperienza continuamente comunicata" (Dewey, 1978, pp. 110-111).

Il concetto di "obbligo scolastico" configgeva, inoltre, con la natura di diritto civile e sociale dell'istruzione e della formazione, etichettabile eticamente con la categoria del "diritto-dovere". Essere istruiti è un diritto che, però, non può essere demandato completamente agli altri. Esso impone la sua realizzazione prima di tutto al soggetto che, secondo le proprie esigenze, aspirazioni e potenzialità, si adopererà per estendere il medesimo anche nei confronti degli altri. La coppia diritto/dovere è il comandamento morale della Costituzione posto a salvaguardia soprattutto del futuro nelle giovani generazioni. In questo senso ne parlava Pietro Calamandrei (1950), per il quale la scuola era l'"organo ematopoietico" della Repubblica, l'istituzione in cui si rigenera il sangue della popolazione italiana:

se si dovesse fare un paragone fra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue, gli organi ematopoietici, quelli da cui parte il sangue che rinnova giornalmente tutti gli altri organi, che portano a tutti gli altri organi giornalmente, battito per battito, la rinnovazione e la vita.

Infine vi era il rapporto culturale/società. Il concetto di obbligo scolastico risentiva di una visione scuola-centrica, ormai datata rispetto al livello delle conoscenze raggiunte in tema di apprendimento e andava incontro a modifiche profonde. Usciva dal chiuso dell'aula per occupare altri spazi, imponendosi per la sua trasversalità. Oltre alla scuola canonicamente intesa, altre agenzie educative cominciavano a svolgere un ruolo sempre più importante. La loro matrice era



varia: culturale, sportiva, ricreativa. Eravamo in presenza di un cambiamento profondo, paradigmatico: valevano di più le competenze sulle conoscenze, i processi sui risultati. Erano le risposte attese da una società profondamente cambiata, sempre più attenta all'investimento in istruzione.

Ci fu però una battuta di arresto nel travagliato percorso di riforma della scuola secondaria quando si trattò di far valere il peso di queste proposte. Lo si capisce dalla legge 296/2006 che reintrodusse, come noto, il concetto di obbligo nella forma *mitigata* di obbligo di istruzione e contestualmente e ne modificò la durata: da 12 a 10 anni e, per la formazione, fino a 18 anni, comunque fino al conseguimento di un diploma di scuola secondaria o di una qualifica triennale.

Al di là di questi aggiustamenti temporali – poco comprensibili – interessa qui soffermarsi sul compromesso lessicale conseguito nell'art. 2, c. 622 della Legge 296/2006 e spiegato nel Decreto 22 agosto 2007 n. 139, *Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione*.

L'introduzione del nuovo obbligo si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il 18.mo anno di età. L'obbligo di istruzione costituisce, quindi, un passaggio necessario che non ha carattere di terminalità e non è connotato da un proprio autonomo ordinamento (Decreto 22 agosto 2007, n.139)

Nel testo si coglie l'esigenza di non tradire l'ispirazione democratica della Costituzione del 1947, che era stata una preoccupazione precisa della Legge 53/2003. Evidente lo sforzo di attenuare linguisticamente il concetto di *obbligo*. Inscritto all'interno del paradigma del diritto/dovere secondo quanto previsto dalle norme precedenti, esso si configurava come obbligo avvertito prima di tutto verso se stessi, come dovere morale da realizzare nella propria vita e in quella altrui.

Suona forte il richiamo al valore della responsabilità racchiuso in un diritto di natura sociale. La Circolare n.101 del 30 dicembre n. 2010 chiama in causa la responsabilità dei genitori “cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola”; delle istituzioni scolastiche “da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti”; dell'Amministrazione “cui è affidato il compito di stabilire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione”; delle Regioni e degli Enti locali “cui spetta di assicurare le condizioni più idonee”. Ma non basta. Alla responsabilità educativa deve essere educato anche lo studente per poter diventare un uomo e un cittadino che partecipa attivamente alla vita della comunità.

Per conseguire questo obiettivo, previsto nel Profilo dello studente sia alla fine del primo che del secondo ciclo di istruzione, alla scuola spetta un compito pedagogico- educativo importante e indifferibile: aggiornare la rappresentazione della moralità depurandola di quelle scorie di negatività, che ci ha condizionato



fino ad oggi e che si esauriva unicamente nella finalità di correggere il male che l'uomo può fare agli altri. Questa idea è responsabile di una morale imperativa – si pensi all'imperativo categorico di Kant – fatta di comandi, di obblighi e divieti; una morale basata sul dovere e non sul diritto. Secondo questa concezione, la funzione primaria della morale e della legge è di “comprimere non di liberare, di restringere non di allargare gli spazi di libertà” (Bobbio, 1990, p. 55), di raddrizzare il legno storto dell'umanità, per riprendere un famoso aforisma kantiano. Diritto e dovere dovrebbero essere considerati, invece, come il diritto e il rovescio di una stessa medaglia che va osservata, però, da entrambe le parti (Bobbio, 1990). La prova del nostro ritardo e dell'urgenza del mettersi al passo con i tempi la si constata dalla persistente propensione a guardare la “medaglia” solo per un verso, quello del dovere e per questo rifiutarla. Arduo ma inevitabile lo sforzo di liberarci dalle pastoie che ci tengono ancora legati all'impostazione originaria del problema morale, affrontato più come questione sociale che individuale e circoscritto a regole di condotta per proteggere la società e non l'individuo.

Si potrà chiudere il cerchio quando riusciremo a mettere in pratica l'idea di Rousseau circa la bontà originaria dell'uomo che, proprio per questo, va gerarchicamente anteposto alla società. Solo a partire da queste premesse individualistiche, la moralità acquista una connotazione positiva, diventa espressione della libertà umana, promette non l'asservimento ma la liberazione dell'uomo, ma la realizzazione della sua vera natura.

Il passaggio ai diritti, il portato della rivoluzione illuministica, è stato, quindi, il risultato di una vera e propria rivoluzione copernicana. Ha riguardato la pedagogia quando si è emancipata dalla politica. Ma per essere rivoluzionaria fino alla fine manca un tassello. Proclamare i diritti va bene, ma è più difficile saperli difendere, perchè ritorna in campo i diritti del dovere, mi si passi il bisticcio. Un dovere, per essere tale, va esercitato dal singolo prima ancora di demandarlo allo Stato, alla famiglia, agli enti locali. Si assiste, invece, alla crescente prevaricazione del diritto a rivendicare i propri diritti, relegando in un angolo il dovere di fare il proprio dovere. Insomma, alla morale limitata del dovere si è sostituita quella altrettanto limitata del diritto, in aperta contraddizione con la pedagogia sottesa nei *Principi Fondamentali* della nostra Costituzione.

Proprio e solo una lettura meditata di quella pedagogia potrà consentirci di ricomporre i cocci frantumati di quella mirabile costruzione che è stata la nostra Costituzione. Il cammino verso conquista dell'autonomia, che è l'obiettivo dell'educazione, avrà la via spedita solo in virtù della responsabilità che si saprà creare dando valore e sostanza al binomio diritto-dovere, come era nello spirito dei nostri Padri.



6. Conclusione

Proviamo a tirare le fila dei ragionamenti svolti. Siamo partiti dalla tesi deweyana del rapporto educazione e democrazia senza considerarla limitata all'articolo che tratta deliberatamente dell'istruzione, ma come una specie di fiume carsico che attraversa tutta la Carta. Abbiamo cercato di dimostrarla partendo comunque dall'art. 34, del quale abbiamo analizzato solo il comma 1, privilegiando un approccio sistemico, per cogliere in esso l'unità dell'impostazione costituzionale. Tale unità è emersa chiaramente nelle interpretazioni successive dell'obbligo di istruzione, sia dal punto di vista quantitativo (10 invece di 8 anni), che dal punto di vista qualitativo, con l'interpretazione del concetto nella prospettiva morale del diritto-dovere. Abbiamo cercato di far emergere la profondità del testo costituzionale, la sua coerenza interna, i riferimenti storico-giuridico-culturali, la ricchezza didattica che ci può fornire la "conoscenza della Costituzione".

Sotto l'aspetto pedagogico ci pare particolarmente importante il concetto di "rigidità" della Costituzione e la dimensione del dovere connessa al diritto. In entrambi i casi si registra il rinvio ai Principi Fondamentali che fanno da premessa alle parti successive. Tali principi si riferiscono a "diritti inviolabili dell'uomo" e a "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Valori che oggi dobbiamo riscoprire e che per questo dovrebbero offrire le coordinate entro cui incardinare l'insegnamento trasversale della educazione civica. È stato detto che la Costituzione fu un'impresa irripetibile, affermazione che, forse, possiamo cogliere in tutta la sua portata proprio dal versante pedagogico-educativo.

La straordinarietà dell'azione costituente è data dalla convergenza di tre grosse tradizioni culturali e politiche: quella cristiano cattolica, quella socialista-marxista, quella liberale che hanno saputo trovare elementi comuni nonostante convinzioni e storia apparentemente incompatibili. Memori della distruzione e della sofferenza recenti della guerra, i Padri costituenti capirono che le loro diversità potevano essere una ricchezza al servizio dell'uomo, se solo si fosse provveduto a superare le divergenze per dar vita ad una nuova cultura aperta, dialogante, pluralistica, inclusiva come richiedeva e richiede una democrazia. Quella cultura è esemplificata nella semantica dell'articolo 3, il più importante di tutta la Costituzione, in cui il lessico utilizzato per rivolgersi al soggetto è *persona umana, cittadino, lavoratore*, termini che è facile ricondurre alla prospettiva rispettivamente cristiana, liberale, socialista-marxista. Eppure nessuno dei termini è stato assolutizzato. Intersecandosi ne è venuto un supplemento di significato. Nessuna di quelle componenti politiche si è sentita sminuita, ma arricchita nella propria identità.

Se ora pensiamo alla difficoltà di promuovere in ambito scolastico un'azione educativa nella pienezza delle sue implicazioni, adducendo a giustificazione proprio il pluralismo delle convinzioni, la Costituzione ha qualcosa da insegnarci in merito. Non solo l'educazione civica, ma l'educazione *tout court* potrà fare passi da gigante adottando lo stesso spirito.



Riferimenti bibliografici

- Ascenzi A. (2009). *Metamorfosi della cittadinanza. Studi e ricerche su insegnamento della storia, educazione civile e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*. Macerata: EUM.
- Audigier G., Lagelée G. (1996). *Education civique et initiation juridique dans les collèges*, Paris: INRP.
- Benvenuti M. (2018). Articolo 34. In F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.F. Vigevani (eds.), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*. Bologna: il Mulino.
- Bertagna G. (2006). *Pensiero manuale. La scommessa di un sistema educativo di istruzione e di formazione di pari dignità*. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Bobbio N. (1990). *Letà dei diritti*. Torino: Einaudi.
- Bobbio N. (1984). *Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco*. Torino: Einaudi.
- Bobbio N., Pontara G., Veca S. (1984). *Crisi della democrazia e neocontrattualismo*. Roma: Editori Riuniti.
- Borinski F. (1962). *Educazione del cittadino*. Roma: Armando.
- Calamandrei P. (2007). *Discorso sulla Costituzione e altri scritti*. Napoli: La Scuola di Pitagora.
- Calamandrei P. (1950). *Discorso pronunciato al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale*. Roma: ADSN.
- Calzaretti F. (ed.) (2022). *La nascita della Costituzione. Le discussioni in Assemblea Costituente. Il Commento degli articoli della Costituzione*, www.nascitacostituzione.it.
- Dichiarazione universale dei Diritti Umani (1948). Senato della Repubblica, <https://www.senato.it>
- Corradini L., Refriggeri G. (1999). *Educazione civica e cultura costituzionale. La via italiana alla cittadinanza europea*. Bologna: il Mulino.
- De Vivo F. (1983). *Linee di storia della scuola italiana*, Brescia: La Scuola.
- Decreto 22 agosto 2007, n. 139, *Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione*.
- Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*.
- Decreto Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, *Programmi didattici per la scuola primaria*.
- Delors J. (1997). *Nell'educazione un tesoro*. Roma: Armando.
- Dewey J. (1973). *Scuola e società*, Firenze: La Nuova Italia.
- Dewey J. (1972). *Educazione e democrazia*. Firenze: La Nuova Italia.
- Dogliani M. (2016). *La ricerca dell'ordine perduto*. Bologna: il Mulino.
- Gallo F. (2013). Le revisioni costituzionali e i suoi limiti. *Ricerche Giuridiche*, II(2), 463-474.
- Genovesi G. (1998). *Storia della scuola in Italia dal Settecento a oggi*. Bari: Laterza.
- Groppi T. (2006). La revisione della Costituzione. Commento all'art. 138. In R. Bifulco, A. Celotto, O. Olivetti (eds.), *Commentario alla Costituzione*, vol. III. Torino: UTET.
- Hessen S. (1979). *Democrazia moderna*. Roma: Armando.
- Hessen S. (1959). *Scuola democratica e sistemi scolastici*. Roma: Armando.



- Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
- Legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
- Malizia G., Tonini M., Valente L. (2008). *Educazione e cittadinanza. Verso un modello culturale ed educativo*. Milano: Franco Angeli.
- Nussbaum M. (2007). *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*. Bologna: il Mulino.
- Porcarelli A. (2020). *Una convivenza civile. Itinerari di educazione civica. Per le scuole superiori*. Torino: SEI.
- Prisco S. (2014). *Costituzione, diritti umani, forme di governo. Frammenti di un itinerario di studi tra storia e prospettive*. Torino: Giappichelli.
- Rosina A. (2015). *NEET. Giovani che non studiano e non lavorano*. Milano: Vita e Pensiero.
- Santerini M. (2001). *Educare alla cittadinanza. La pedagogia della globalizzazione*. Roma: Carocci.
- Sartori G. (1957). *Democrazia e definizioni*. Bologna: il Mulino.
- Sen A. (1999). *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*. Segrate: Mondadori.
- Senato della Repubblica (2018). *Fondata sul lavoro*, www.senato.it/pubblicazioni.
- UNESCO (2000). *Rapporto mondiale sull'educazione 2000. Il diritto all'educazione*. Roma: Armando.
- Veca S. (1990). *Cittadinanza. Riflessioni filosofiche sull'idea di emancipazione*. Milano: Feltrinelli.

